

Dispositivi di Protezione Individuale di la Categoria

Definizioni

I dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI) sono prodotti concepiti e fabbricati per proteggere la persona che li indossa o che li porta con sé da rischi per la salute e la sicurezza. In funzione dell'entità del rischio da cui proteggono sono suddivisi in tre categorie. Questa sezione è dedicata alla vigilanza sulla conformità e sicurezza dei DPI di prima categoria.

Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Rientrano nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per pulizia;
- rischi derivanti dal contatto o urti con oggetti caldi, che non espongono ad una temperatura superiore ai 50°;
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali e a provocare lesioni a carattere permanente;
- azione lesiva dei raggi solari.

Di seguito sono riportate alcune tipologie di DPI compresi nella prima categoria (destinati alla salvaguardia da rischi di danni di lieve entità):

Dispositivi per la protezione degli occhi:
occhiali da sole (ad azione non correttiva);

protettori per occhi e filtri progettati e fabbricati esclusivamente al fine di fornire una protezione contro la luce del sole, per uso privato e professionale;

occhiali per il nuoto;
maschere da sci.

Dispositivi di protezione della testa.

Indumenti di protezione.

Dispositivi di protezione per gambe e/o piedi e dispositivi antiscivolo.

Dispositivi di protezione per mani e braccia.

- Occhiali da sole ad azione non correttiva

- Maschere da sci

- Occhialini da nuoto

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs 475/92 le seguenti categorie di DPI:

DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, etc.);

DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);

DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:

le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, etc.);

l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, etc.);

il calore (guanti, etc.);

Dispositivi di protezione individuale

DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente;



Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.

Legislazione di riferimento.

Le disposizioni legislative sotto richiamate si intendono nel testo vigente, come completate dalle successive modifiche e integrazioni alle stesse.

Normative comunitarie.

DIRETTIVA 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Normative nazionali.

D.Lgs. 4/12/1992 n. 475 - Attuazione della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo, Artt. 102-113.

Norme armonizzate.

Si riportano alcune delle principali norme armonizzate che, se applicate volontariamente dal fabbricante, garantiscono presunzione di conformità ai DPI di I° categoria:

EN 1836:2005/A1:2007 - Protezione personale degli occhi — Occhiali da sole, filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale e filtri per l'osservazione diretta del sole.

UNI EN 166:2004 - Protezione personale degli occhi – Specifiche

UNI EN 167:2003 - Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici

Dispositivi di protezione individuale

UNI EN 168:2003 - Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici

EN 174:2001 - Protezione personale degli occhi — Maschere per lo sci da discesa

Documenti da consultare.

Guida all'applicazione della Direttiva 89/686/CEE – 2009 in lingua inglese:

(http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/ppe/ppe_guidelines_en.pdf [1]).

Guida all'applicazione delle direttive nuovo approccio – 1999 in lingua italiana:

(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blueguide/guidepublic_it.pdf [2]);

Documento guida sul rapporto tra la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti

Allegati  [Allegati e norme di riferimento](#) [3]

Ultima modifica: Venerdì 20 Marzo 2020

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto



Rate

Source URL: <https://www.sa.camcom.it/regolazione-del-mercato/altri-servizi-della-regolazione-del-mercato-e-tutela-dei-consumatori/dispositivi-di-protezione-individuale-di-i-categoria>

Collegamenti

[1] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/ppe/ppe_guidelines_en.pdf

[2] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blueguide/guidepublic_it.pdf

[3] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/allegati_e_norme_di_riferimento.zip